



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

TITOLO PRIMO **ORGANI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

Appendice

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI MODALITÀ TELEMATICHE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'ISTITUTO

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 115 del 14 aprile 2020

ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - a) lo svolgimento in modalità interamente telematica delle riunioni di un organo collegiale;
 - b) lo svolgimento di mere votazioni telematiche.
2. Esso è applicabile alle sedute degli organi collegiali (Consiglio di Istituto, Giunta esecutiva, Collegio dei docenti e sue articolazioni, Consigli di classe/interclasse/intersezione, Comitato di Valutazione) dell'istituto comprensivo "C. Collodi-L. Marini" di Avezzano.
4. Il presente Regolamento integra il Titolo Primo del Regolamento dell'Istituto, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.79 del 29 novembre 2019.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento:
 - a. per "svolgimento in modalità telematica di una seduta" si intende l'ipotesi in cui la sede di convocazione dell'organo collegiale sia virtuale e tutti i suoi componenti si colleghino da luoghi diversi da quello dove si trova il Presidente.
 - b. per "mere votazioni telematiche" si intende l'ipotesi in cui, al di fuori di sedute ordinarie ritualmente convocate, il Presidente dell'organo collegiale provveda attraverso mezzo telematico a sottoporre agli altri membri una o più proposte di delibera per le quali esistano solo le possibilità di approvare/non approvare/astenersi, entro una finestra temporale definita dallo stesso Presidente nell'atto di indizione della votazione telematica.

ART.3 – CRITERI E LIMITI

1. Lo svolgimento delle sedute in modalità telematica di cui ai precedenti punti può avvenire solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) espresso divieto di convocazione delle riunioni collegiali in presenza per ragioni di emergenza (sanitaria o di altra natura);
 - b) urgenza indifferibile di assumere decisione collegiale qualora le riunioni non siano previste nel Piano Annuale delle attività;
 - c) mere votazioni su argomenti che non richiedono, di regola, discussione collegiale, fatta salva in ogni caso la possibilità da parte di ciascun membro dell'organo di richiedere comunque la discussione collegiale in presenza;



- d) per l'adesione a reti, l'approvazione di progetti, l'adesione ad avvisi pubblici o bandi che potrebbero portare risorse economiche o comunque opportunità vantaggiose per la scuola con scadenze imminenti.
2. Lo svolgimento della seduta in modalità telematica e lo svolgimento di mere votazioni telematiche sono comunque esclusi nel caso in cui il regolamento dell'organo collegiale preveda che una delibera debba essere assunta a scrutinio segreto.
3. Non è ammessa in nessun caso la possibilità di partecipazione individuale a distanza alle riunioni di un organo collegiale convocato in presenza.
4. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) del presente articolo, è consentito collegarsi da qualsiasi luogo, purché siano rispettate le prescrizioni di cui ai successivi articoli e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la necessaria riservatezza della seduta.

ART. 4 REQUISITI PER LE RIUNIONI TELEMATICHE

1. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni del presente articolo.
2. Le riunioni devono svolgersi in video e audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo:
- la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
 - l'identificazione di ciascuno di essi;
 - l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
3. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
- a) visione degli atti della riunione;
 - b) intervento nella discussione;
 - c) scambio di documenti;
 - d) votazione;
 - e) approvazione del verbale.
4. Sono considerate tecnologie idonee: piattaforme per videoconferenza, sezione "Comunicazioni" del Portale ARGO (solo per le riunioni degli organi collegiali con esclusiva presenza di docenti), posta elettronica.
5. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie).
6. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire l'accesso alle tecnologie telematiche prescelte.

ART. 5 - MATERIE/ARGOMENTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA

1. La riunione telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali di cui all'Art. 1 per deliberare sulle materie di propria competenza per le quali non si presume la necessità di discussione collegiale in presenza.

ART. 6 - CONVOCAZIONE

1. La convocazione delle riunioni degli organi collegiali per lo svolgimento delle quali si fa ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente a tutti i componenti dell'organo almeno 3 giorni prima della data fissata per la seduta, tramite comunicazione inviata per posta elettronica a tutti i componenti.



2. Per gli organi collegiali costituiti dalla sola componente docente, la comunicazione avverrà tramite le apposite funzioni del Portale Argo ScuolaNext
3. Nell'avviso di convocazione deve essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici.
4. La convocazione deve contenere le seguenti indicazioni
 - giorno, ora, sede della riunione;
 - ordine del giorno degli argomenti;
 - lo strumento telematico utilizzato (piattaforme per videoconferenza, funzioni Portale ScuolaNext, posta elettronica di cui il componente l'organo garantisca di fare uso esclusivo e protetto);
 - le modalità operative di partecipazione.
5. Alle convocazioni effettuate nei termini di cui ai commi precedenti, dovrà essere dato riscontro con conferma di avvenuta ricezione.

ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
2. Per la validità della riunione telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per la seduta ordinaria così come previsti dal Titolo Primo del Regolamento d'Istituto. La sussistenza di quanto previsto dal suddetto Titolo Primo del Regolamento di Istituto è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.
3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie in possesso di ciascuno dei partecipanti a distanza.
4. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulta impossibile o viene interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del componente impossibilitato a mantenere attivo il collegamento.
5. Qualora impossibilitato al collegamento sia il Presidente dell'organo, la funzione di Presidente sarà svolta dal componente che può ricoprire tale carica in base a quanto previsto dal Regolamento di funzionamento dell'organo collegiale.
6. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente/ Coordinatore dichiara nulla la votazione.

ART.8 – ESPRESSIONE DEL VOTO

1. Ferme restando le procedure previste dal Regolamento di Istituto, i partecipanti alla seduta a distanza, a seconda dello strumento telematico utilizzato potranno esprimere il loro voto, alternativamente:
 - attraverso le funzionalità previste dalle piattaforme per videoconferenze;
 - attraverso la funzione "Bacheca" del Portale ARGO;
 - attraverso la compilazione di un apposito modulo (elaborato sul servizio "Google Moduli") reso disponibile, on line, durante e solo durante la seduta telematica;
 - attraverso posta elettronica.

ART. 9 - VERBALE DI SEDUTA

1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:
 - a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
 - b) il luogo in cui si trova il Presidente/Coordinatore, da intendersi come sede della riunione



- c) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate;
 - d) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo;
 - e) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - f) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo relativa all'avvio della trattazione, anche a distanza, degli argomenti all'ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri;
 - g) il contenuto letterale della deliberazione formata su ciascun argomento all'ordine del giorno;
 - h) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.
2. Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/assenza giustificata dei componenti, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica e di approvazione/non approvazione.
3. Il verbale della riunione telematica deve essere approvato seduta stante; non è consentita l'approvazione nella seduta successiva.
4. Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente/ Coordinatore e dal Segretario, è trasmesso, tramite posta elettronica e in formato pdf, agli organi di competenza e agli Uffici interessati all'esecuzione delle delibere assunte.

ART. 10 – RIFERIMENTI FORMATIVI

1. articolo 3 bis. 241/1990 ("Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati");
2. articolo 12 D.Lgs. 82/2005 e in particolare comma 1 ("Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)" e comma 3 bis ("I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo");
3. articolo 45, comma 1, D.Lgs. 82/2005 ("I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale).

ART. 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento assume efficacia con la delibera di approvazione e entra in vigore con la contestuale e immediata pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto.